

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2715

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUPI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(GALLETTI)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(LANZETTA)

Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2014, n. 165, recante disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali

Presentato l'11 novembre 2014

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto-legge 11 novembre 2014, n. 165, che con il presente disegno di legge si sottopone alle Camere per la conversione in legge, è composto di quattro articoli.

L'articolo 1 modifica il comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

In particolare, con l'attuale disposizione si intende ripristinare il comma citato nella formulazione che era prevista al momento dell'emanazione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, in considerazione del fatto che la disposizione

adottata in sede di conversione, nella parte in cui prevede l'esclusione dal patto di stabilità interno per le spese relative agli interventi su siti inquinati di proprietà degli enti territoriali, appare priva di copertura finanziaria e, quindi, in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione.

L'articolo 2 chiarisce a quale disposizione faccia riferimento la norma di copertura prevista dal comma 8-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

I citati commi 8-*ter* e 8-*quater*, infatti, prevedono la prosecuzione dell'assistenza abitativa della popolazione colpita dal sisma in Abruzzo, con particolare e specifico riferimento a situazioni di sostegno di nuclei familiari con componenti disabili o in condizioni di fragilità sociale, disciplinate dall'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3870 del 21 aprile 2010 e dall'articolo 27 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, e consentono che i relativi contratti di locazione possano essere prorogati, in base alle effettive esigenze, fino all'anno 2016.

Con l'articolo 2 si intende, in particolare, chiarire che la copertura finanziaria prevista dall'articolo 4, comma 8-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si riferisce esclusivamente agli oneri derivanti dal comma 8-*ter* dell'articolo 4 e non anche agli oneri derivanti da altre disposizioni previste in differenti commi del medesimo articolo 4, dotate di autonoma copertura.

L'articolo 3 intende individuare chiaramente i territori interessati alla rico-

struzione del sisma del 2012 ai quali si applicano le disposizioni previste dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il citato articolo 23-*ter*, infatti, al comma 2 esclude gli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località colpite dai terremoti del 2009 e del 2012 – individuati espressamente per rinvio ai rispettivi decreti-legge che all'epoca avevano disposto le misure di emergenza e di sostegno – dall'applicazione del comma 3-*bis* dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, che a sua volta prevede forme accentrate di acquisizione di beni e servizi. L'attuale formulazione del comma 2, con effetti distorsivi, specifica che si tratta di enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo e dell'Emilia-Romagna. Come è noto, il sisma del 2012 ha colpito anche territori situati in Lombardia e in Veneto, che in tal modo restano irragionevolmente esclusi dalla deroga. Pertanto con la disposizione vengono soppresse le parole « Abruzzo » ed « Emilia-Romagna », in modo da riferire la disposizione a tutti i territori individuati nel decreto concernente il sisma del 2012.

L'articolo 4 stabilisce la data di entrata in vigore del provvedimento, specificando che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per rendere contemporanea, omogenea e coerente l'entrata in vigore di questo provvedimento con l'entrata in vigore degli articoli che sono modificati, i quali sono introdotti dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

Il decreto-legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 modifica il comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ripristinando la formulazione originaria del citato comma. Tale modifica si rende necessaria in quanto in sede di esame parlamentare è stata prevista l'esclusione dal patto di stabilità per le spese relative a interventi su siti inquinati di proprietà degli enti territoriali, senza provvedere alla relativa copertura finanziaria e senza indicazioni in ordine alle modalità di applicazione. L'urgenza dell'intervento normativo risiede nella necessità di ripristinare la formulazione originaria della disposizione contestualmente alla pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014, per evitare l'insorgenza di oneri non coperti.

L'articolo 2 chiarisce, invece, a quale disposizione faccia riferimento la norma di copertura prevista dal comma 8-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. In particolare, si intende specificare che la copertura prevista dal predetto comma 8-*quater* si riferisce esclusivamente agli oneri derivanti dal comma 8-*ter* dell'articolo 4 e non anche agli oneri derivanti da altre disposizione previste in differenti commi del medesimo articolo 4, dotate di autonoma copertura.

La disposizione di cui all'articolo 3 interviene ad evitare dubbi interpretativi in ordine all'ambito di applicazione dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha differito al 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e al 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, l'entrata in vigore dell'articolo 33, comma 3-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il quale prevede forme accentrate di acquisizione di beni, servizi e lavori (articolo 23-*ter*, comma 1).

Ai sensi del citato articolo 23-*ter*, tale disposizione non si applica comunque alle aree impegnate nella ricostruzione in Abruzzo e in Emilia-Romagna (articolo 23-*ter*, comma 2) e ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti (articolo 23-*ter*, comma 3), limitatamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro. In realtà l'aver indicato l'Emilia-Romagna non appare corretto in quanto il decreto-legge n. 74 del 2012, relativo appunto al sisma del 2012, riguarda espressamente tutte le aree colpite dal sisma e quindi anche, sia pure in minima parte, le regioni Veneto e Lombardia.

Ciò posto, l'articolo 3 provvede a precisare l'ambito di applicazione e non comporta effetti finanziari negativi, trattandosi di un ampliamento della deroga di cui al comma 2 dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 90 del 2014 che, parimenti, non comportava nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4 stabilisce la data di entrata in vigore del provvedimento.

MODULARIO
P.C.M. 198

Mod. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

Considerato

che lo schema di decreto-legge recante: *“Disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali”*, riveste carattere di necessità ed urgenza

Si dispone

ai sensi dell'articolo 9, DPCM 11 settembre 2008, n. 170, l'esenzione dalla relazione A.I.R.

Roma, 10 novembre 2014

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Avv. Antonella Manzoni)

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 novembre 2014, n. 165, recante disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 11 novembre 2014, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014.

Disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e urgenza di modificare il comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in quanto l'esclusione dal patto di stabilità per le spese relative agli interventi su siti inquinati di proprietà degli enti territoriali determinerebbe oneri non quantificati e privi di idonea copertura finanziaria;

Ritenuta la necessità e urgenza di specificare a quale disposizione faccia riferimento la norma di copertura prevista dal comma 8-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

Ritenuta, altresì, la necessità di individuare chiaramente i territori interessati alla ricostruzione dei sismi del 2009 e del 2012;

Considerata l'esigenza che le modifiche sopra citate entrino in vigore contestualmente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati).

1. Il comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è così sostituito:

« 7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. ».

ARTICOLO 2.

(Misure finanziarie relative ad Enti territoriali).

1. Al comma 8-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, le parole: « dal presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 8-*ter* ».

ARTICOLO 3.

(Disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici).

1. All'articolo 23-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: « dell'Abruzzo » e le parole: « dell'Emilia Romagna » sono soppresse.

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 2014.

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri.*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

LUPI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

LANZETTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie.*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0026380